



*Regione Puglia*

*Segretariato Generale della giunta Regionale*

Disegno di Legge N. **16** del 07/03/2017

“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118” contt. nn. 1724/07/DL; 960/09/DL; 1895/94/DL; 1318/09/DL; 1135/14/AL.



## Relazione allo schema di disegno di legge

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dispone l'art. 73 che:

*"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

*2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*

*3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.*

*4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

Al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati derivanti da provvedimenti giudiziari esecutivi resi in materia di formazione professionale, che comportano debiti pecuniari a carico della Regione Puglia.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

### Lo schema di disegno di legge regionale

Oggetto del presente schema di disegno di legge è il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lettera a) del d.lgs. 118/2011, della legittimità dei debiti fuori bilancio di seguito indicati.



**Debito fuori bilancio n. 1 relativo al cont. n. 1724/07/DL**

**Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari n. 1684/2007 (RG 780/07)**. Con riferimento al cont. 1724/07/DL ("*Santero, Gambino, Bozza e Mancini c/Regione Puglia+3*"), il TAR Puglia si pronunciava sull'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della determina dirigenziale n. 162 del 22.02.2007 e relative graduatorie, pubblicata sul BURP n. 36 del 13.03.2007, che riconosceva ai dott.ri Santero, Gambino, Bozza e Mancini una borsa di studio di € 15.000,00 prevista per i corsi da tenersi in Italia e non di €25.000,00 prevista per i corsi da tenersi all'estero. Emetteva, dunque, la sentenza n.1684/2007, con la quale, accogliendo il ricorso e, per l'effetto, annullando l'atto impugnato, condannava la Regione Puglia al pagamento di €1.500,00 oltre CAP e IVA, nonché contributo unificato (pari ad € 500,00), come per legge, a favore dei ricorrenti, a titolo di spese di lite.

Il procuratore di parte ricorrente, avv. Barchetti Di Lustro, con pec del 24/06/2015 inviava sollecito di pagamento con il quale invitava e diffidava l'Amministrazione regionale ad ottemperare a quanto disposto nella suindicata sentenza.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale risulta pari ad € **2.403,20** a titolo di spese procedurali e legali;

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € **2.403,20**, con imputazione al pertinente cap. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

**Debito fuori bilancio n. 2 relativo al cont. n. 960/09/DL**

**Atto di precetto su sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 1584/2015 (RG 1148/09)**. Con riferimento al cont. 960/09/DL ("*Sanrocco c/Regione Puglia*"), il TAR Puglia si pronunciava sull'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla procedura selettiva per il finanziamento di borse di studio *post lauream* per attività di specializzazione in Italia e all'estero (destinate a giovani disoccupati o inoccupati finanziate con risorse "Programma Operativo Regionale Puglia per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Obiettivo 1 convergenza Asse IV – Capitale Umano", indetta con avviso pubblico n.4/2008 (Ritorno al Futuro), approvato con determinazione del Dirigente Regionale del servizio di formazione professionale n. 2082 dell'1.11.2008, pubblicata sul BURP n. 176 suppl. del 13.11.2008) nonché della determinazione del dirigente regionale del servizio formazione professionale n. 570 del 27.04.2009 recante l'approvazione delle graduatorie e di qualsiasi altro atto connesso.

Emetteva, dunque, la sentenza n.1584/2015, con la quale, accogliendo il ricorso e, per l'effetto, annullando i provvedimenti impugnati, condannava la Regione Puglia al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge; contributo unificato rifuso ai sensi dell'art. 13 comma 6 bis.1 d.p.r. 115/2002.

A fronte del mancato pagamento di quanto dovuto, la sig.ra Sanrocco notificava, in data 28.07.2016, alla Regione Puglia atto di precetto con il quale intimava il pagamento della



somma complessiva di € 3.649,65, oltre interessi come per legge, spese di notifica dell'atto di precetto ed ogni altra spesa occorsa ed occorrerà.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale risulta pari ad € 3.657,12 a titolo di spese procedurali e legali;

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 3.657,12, con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

#### **Debito fuori bilancio n. 3 relativo al cont. n. 1895/94/DL**

Atto di pignoramento presso terzi (sentenza Corte d'Appello di Bari n. 51/2016). Con riferimento al cont. 1895/94/DL ("Provincia di Foggia c/Regione Puglia"), la corte d'Appello di Bari, con sent. n. 51/2016 pubblicata il 25.01.2016, pronunciando sull'appello proposto dalla Regione Puglia nei confronti della Provincia di Foggia avverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 1996/11, rigettava l'appello confermando, per l'effetto, la sentenza di primo grado e condannava la Regione Puglia al pagamento in favore della Provincia di Foggia delle spese del secondo grado di giudizio che liquidava in complessivi € 17.628,00 per compensi, oltre accessori come per legge.

A fronte del mancato pagamento di quanto dovuto, la Provincia di Foggia, dapprima, notificava, alla Regione Puglia atto di precetto con il quale intimava il pagamento della somma complessiva di € 26.084,01, spese di notifica dell'atto di precetto ed ogni altra spesa successiva occorrente. Seguiva atto di pignoramento presso terzi, notificato all'Amministrazione regionale in data 06.10.2016.

Con pec del 19.01.2016, il procuratore della Provincia di Foggia, l'avv. Palmadessa, trasmetteva all'Amministrazione regionale la propria nota proforma, indicando la somma complessiva di € 27.664,75.

All'esito dell'istruttoria preliminare, quindi, la somma totale risulta pari ad € 27.664,75 a titolo di spese procedurali e legali ed interessi;

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad € 27.614,65, con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

- quanto all'importo di € 50,10 (interessi) con imputazione al pertinente cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

#### **Debito fuori bilancio n. 4 relativo al cont. n. 1318/09/DL**

Imposta di registrazione della sent. n. 5082/2014 resa dal Tribunale di Bari. In riferimento al contenzioso n. 1318/09/DL, "De Carlo Carmela c/Regione Puglia", il Tribunale di Bari emetteva la sentenza n. 5082/2014, depositata in cancelleria il 17.11.2014.



Con nota dell'08.09.2016 inviata a mezzo pec ed acquisita dal Servizio Formazione Professionale con nota prot. n. AOO\_137/0011921 del 09/09/2016, il procuratore della dott.ssa De Carlo, l'avv. Profeta, comunicava all'Amministrazione che la sua assistita aveva ricevuto l'avviso di liquidazione dell'imposta, pari ad **€ 217,50**, dovuta per la registrazione della suddetta sentenza e che la Regione Puglia, soccombente in giudizio, era tenuta a provvederne alla liquidazione.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

#### **Debito fuori bilancio n. 5 relativo al cont. n. 1135-14-AL**

**Ordinanza Cons. Stato sez. V n. 2145/15 - ricorso 3673/2015.** In riferimento al cont. 1135-14-AL ("Provincia di Brindisi c/Regione Puglia"), su impugnazione proposta dalla Regione Puglia avverso la sentenza n. 692/2015 del Tar Puglia – Lecce che annullava la disposta compensazione del credito vantato dalla provincia con altri crediti riconosciuti, invece, in favore della Regione, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 2145/15 condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite della fase cautelare del giudizio, quantificandole in €1.500,00 oltre accessori.

Il procuratore della Provincia di Brindisi, avv. Zurlo, con raccomandata a/r del 13.10.2016 prot. AOO\_137\_0014279 del 25.10.2016, trasmetteva all'Amministrazione regionale la propria nota proforma, indicando la somma complessiva di **€ 2.219,46** a titolo di spese procedimentali e legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede:

- quanto ad **€ 2.219,46**, con imputazione al pertinente cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedimentali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione dirigenziale della Sezione Formazione Professionale.

L'Assessore al Diritto allo Studio, Lavoro e Formazione  
Prof. Sebastiano Leo



6.

Legge Regionale \_\_\_\_\_ 2017, n. \_\_\_\_\_  
Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)  
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1

(Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi  
dell'art. 73 comma 1 lett. a ) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

Sono riconosciuti legittimi ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, i debiti fuori bilancio derivanti dai provvedimenti giudiziari esecutivi di seguito indicati:

1. Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari n. 1684/2007 (R.G. 780/07) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo complessivo di € **2.403,20**, a titolo di spese procedurali e legali (cont. n. 1724/07/DL);
2. atto di precetto su sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n.1584/2015 (RG 1148/09) che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo di € **3.657,12**, a titolo di spese procedurali e legali (cont. n. 960/09/DL);
3. atto di pignoramento presso terzi in virtù di sentenza della Corte d'Appello di Bari n.51/2016: € **27.664,75**, a titolo di spese procedurali e legali e di interessi (cont. n. 1895/94/DL);
4. imposta di registrazione della sent. n. 5082/2014 resa dal Tribunale di Bari che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo di € **217,50**, a titolo di spese procedurali e legali (cont. n. 1318/09/DL);
5. ordinanza Cons. Stato sez. V n. 2145/15 - ricorso 3673/2015, che condanna l'Amministrazione regionale al pagamento dell'importo di € **2.219,46**, a titolo di spese procedurali e legali (cont. n. 1135/14/AL).

Art. 2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa complessiva di € **36.162,03** derivante dai debiti fuori bilancio indicati all'articolo precedente, si provvede con imputazione *alla* Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1317 "Oneri per ritardati pagamenti spese procedurali e legali" per € 36.111,93 e alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 capitolo 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" per € 50,10, che presentano la dovuta disponibilità.

